

LAVOROdi **RAFFAELE PELLINO****Non sono redditi di lavoro dipendente i "buoni mobilità" del Comune***Restano fuori dal plafond dei fringe benefit i buoni riconosciuti dal Comune ai dipendenti di aziende ed enti pubblici e privati.*

Con la risposta all'interpello 4.04.2023, n. 274/E, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non rientrano nel plafond dei fringe benefit i buoni mobilità **erogati dal Comune** ai lavoratori dipendenti di enti e aziende del territorio, nell'ambito di politiche di promozione della **mobilità sostenibile**.

Il caso è quello di un Ente che, per effetto della convenzione sottoscritta con alcuni Comuni, si occupa del servizio di gestione e amministrazione del personale e vuole riconoscere ai dipendenti in servizio il rimborso per il pagamento delle utenze domestiche previste dall'art.12, c. 1, D.L. 115/2022, entro il limite complessivo di 600 euro. L'incertezza dell'Ente è nata in seguito alla scelta di uno dei Comuni aderenti alla convenzione di riconoscere un buono mobilità ai lavoratori dipendenti aventi sede lavorativa nel territorio del Comune, che **utilizzano la bicicletta per il percorso casa-lavoro**, previa adesione, da parte dei rispettivi datori di lavoro, a un accordo di *mobility management*. Tali buoni mobilità possono raggiungere l'importo pro-capite di 40 euro mensili e vengono riconosciuti a tutti i cittadini che partecipano all'iniziativa. Alla luce di quanto sopra, l'Ente chiede di chiarire se i buoni mobilità che i dipendenti ricevono a titolo di incentivi chilometrici, debbano qualificarsi (o meno) come beni ceduti o servizi prestati ai dipendenti che non concorrono a formare il reddito nei limiti previsti dall'art. 51, c. 3 Tuir.

Ciò premesso, punto di partenza per il Fisco è l'articolo 1 del Tuir, in base al quale costituisce presupposto di tassazione il **possesso di redditi** (in denaro o in natura) rientranti in una delle seguenti categorie: redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d'impresa e redditi diversi.

Nel caso esaminato, in esecuzione della delibera regionale riguardante un progetto finalizzato alla realizzazione di iniziative per la mobilità sostenibile, il Comune ha pubblicato un "**Avviso pubblico per l'erogazione di buoni mobilità ai lavoratori di aziende ed enti ubicati nel Comune**". La finalità del citato avviso è **incentivare comportamenti "virtuosi"** dei cittadini negli spostamenti sistematici casa-lavoro, coerenti con obiettivi di sostenibilità ambientale; la disposizione prevede che i buoni mobilità siano destinati ai lavoratori dipendenti di aziende ed enti pubblici e privati, con sede di lavoro nel territorio del Comune, che utilizzano la bicicletta per il tragitto casa-lavoro e lavoro-casa, a partire indicativamente da giugno 2022 e fino a esaurimento dei finanziamenti specificatamente stanziati, e comunque non oltre il termine del 30.05.2023. I buoni mobilità sono fissati nella misura di 20 centesimi/km e nella misura massima di 40 euro mensili per ogni lavoratore dipendente.

I singoli lavoratori possono procedere a candidarsi e registrarsi al verificarsi delle seguenti condizioni: il datore di lavoro ha aderito al programma in risposta all'avviso? il Comune ha accettato l'adesione, rendendo ammissibile contestualmente la registrazione dei lavoratori sulla apposita **App di monitoraggio**? il singolo lavoratore ha accettato e sottoscritto le condizioni di partecipazione mediante registrazione sulla App di monitoraggio. Il buono mobilità, come anticipato, è destinato indistintamente ai dipendenti di aziende ed enti pubblici e privati con sede di lavoro nel territorio del Comune; pertanto, afferma l'Agenzia, tale contributo non trova la propria origine e giustificazione nel **rapporto di lavoro dipendente** in essere tra il beneficiario e il datore di lavoro, bensì nella promozione da parte dell'Amministrazione comunale di "**comportamenti virtuosi dei cittadini negli spostamenti sistematici casa-lavoro, coerenti con obiettivi di sostenibilità ambientale**".

Il contributo, dunque, non configurandosi quale emolumento in denaro offerto al dipendente in relazione al rapporto di lavoro, non è riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui agli artt. 49 e 50 Tuir, né in alcuna delle altre categorie reddituali individuate dall'art. 6 Tuir. Ne consegue che, non costituendo reddito di lavoro dipendente, l'importo del buono mobilità è interamente fruibile dal lavoratore e non rileva ai fini del calcolo del **limite dei 600 euro** previsti dall'art. 51, c. 3 Tuir in materia di fringe benefit aziendali.